

**DIRETTIVA 2001/33/CE DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 maggio 2001**

**che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

viste le richieste presentate da Danimarca, Francia, Italia, Austria, Portogallo e Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) Da informazioni inviate dal Regno Unito e dalla Svezia risulta che a seguito della riorganizzazione delle amministrazioni locali, occorre modificare la descrizione attualmente in vigore delle rispettive zone protette per quanto riguarda gli organismi *Dendroctonus micans* Kugelan e *Leptinotarsa decemlineata* Say.
- (2) Alcune disposizioni concernenti le misure di protezione in Danimarca contro il *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) e il Tomato Spotted Wilt Virus, in Portogallo contro il *Gonipterus scutellatus* Gyll., nel Regno Unito e in Irlanda contro il *Pissodes* spp. (europee) e in Francia, Italia ed Austria contro l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. devono essere modificate in modo da tener conto dell'attuale distribuzione di detti organismi nei rispettivi paesi.
- (3) Le modificazioni sono conformi a quanto richiesto dagli Stati membri interessati.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come indicati nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2001 ed applicano dette disposizioni dal 22 maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile dal 22 maggio 2001.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.